

## REGOLAMENTO (UE) 2015/1378 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro impiego.
- (2) L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, su iniziativa della Commissione oppure in seguito a una domanda in tal senso.
- (3) In data 23 giugno 2014 è stata presentata e diffusa presso gli Stati membri una domanda di autorizzazione per l'uso di determinati coloranti nei fiocchi e nei granuli di patate secchi.
- (4) Sul colore delle patate disidratate in polvere influiscono soprattutto le varie sfumature di colore delle patate crude e una serie di reazioni di ossidazione, che si verificano durante il trattamento. Attualmente, la sola sostanza il cui uso sia autorizzato nei fiocchi e nei granuli di patate secchi per conferire al prodotto finale destinato al consumo un aspetto visivamente accettabile è la curcumina (E 100). Le riboflavine (E 101) e i caroteni (E 160a) sono alternative adeguate alla curcumina, capaci di raggiungere lo stesso effetto tecnologico.
- (5) In data 12 settembre 2013, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») emetteva un parere <sup>(3)</sup> di riesame della sicurezza delle riboflavine come additivi alimentari. L'Autorità concludeva che la riboflavina [E 101(i)] e la riboflavina-5'-fosfato di sodio [E 101(ii)] non presentavano rischi di sicurezza per l'uso e i livelli d'uso attualmente autorizzati come additivi alimentari. Nel parere, ai fini della valutazione dell'esposizione si era tenuto conto della categoria 04.2 «Ortofrutticoli trasformati» in cui rientra la categoria 04.2.6 «Prodotti trasformati a base di patate». L'estensione dell'uso di riboflavine (E 101) ai fiocchi e ai granuli di patate secchi non dovrebbe perciò avere un impatto sull'esposizione stimata e sulle conclusioni del riesame di sicurezza.

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food, 2013 — (Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti, 2013) Scientific opinion on the re-evaluation of riboflavin (E 101(i)) and riboflavin-5-phosphate sodium (E 101(ii)) as food additives, (*The EFSA Journal* 2013;11(10):3357).

